

ON.LE TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE LAVORO

RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART. 414 C.P.C.

A SEGUITO DI DECLARATORIA DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE

DEL TAR PUGLIA - BARI

N. 00091/2025 REG. PROV. COLL. DEL 23.1.2025 - REG. RIC. N. 01478/2025

CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

ED ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART 151 C.P.C.

In favore della Dr. **Maria Grazia Garribba**, nata in Barletta (BT) il 15.12.1984 (c.f.: GRRMGR84T55A669Z), residente in Andria (BT) alla Galleria Francesco Crispi n. 18, giusta procura¹ per atto separato allegata al presente rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti **Fabio Lofrese** (c.f.: LFRFBNA82R21F915P) e **Sabino Sernia** (c.f.: SRNSBN82P03A285H – p.e.c.: **sabinosernia@mypec.eu**) ed in e presso lo Studio dell'Avv. Fabio Lofrese elettivamente domiciliata, in Bari (70122, BA) alla via Alessandro Maria Calefati n. 177, ove dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e notifica, se telefonica / telematica ai seguenti recapiti: tel. / fax: 0808699570; p.e.o.: **lofrese@demartinolofrese.com**, **p.e.c.: fabio.lofrese@pec.it**, qui parte

ricorrente

contro

- la **Regione Puglia** (c.f.: 80017210727 / p.iva: 01105250722), con sede in Bari (70121, BA) al Lungomare Nazario Sauro nn. 31-33 e domicilio digitale presente nel portale **indicepa.gov.it** presso la p.e.c.: **protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it**, agli atti del giudizio che qui si riassume con l'Avv. **Francesco Maria Settanni** (c.f.: STTFNC81T05H096V – p.e.c.: **f.settanni.regione.puglia@pec.giuffre.it**);

- l'**Azienda Sanitaria Locale (ASL) - BT** (c.f.: 90062670725 / p.iva: 06391740724), con sede in Andria (76123, BT) alla via Fornaci n. 201 e domicilio digitale presente nel portale **indicepa.gov.it** presso la p.e.c.: **protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it**, agli atti del giudizio che qui si riassume con l'Avv. **Andrea Scarpellini Camilli** (c.f.: SCRNDR72R23E625Z – p.e.c.: **scarpelliniamilli.andrea@ordavvle.legalmail.it**), entrambe in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, qui parte

resistente

nonché contro:

¹ Allegato 01: procura speciale



- i Sigg.ri dott. **Cancellara Veronica, Cannone Gazielliana, De Marco Federica, Demartino Francesco, Giordano Christian, Lacasella Alessandro, Lastella Virginia, Lops Teresa Maria Margherita, Manzi Alessandra, Mosca Rosa, Romanelli Fabiola, Romeo Fabrizia, Ruggieri Loreta Pia, Schena Sara, Sterlicchio Brigida, Tanzi anna, Varrese Francesco**, in qualità di medici iscritti al terzo anno del corso di formazione specifica in medicina generale, di cui all'art.9, D.L. n. 135/2018, convertito in L. 11 febbraio 2019 n. 12, partecipanti, con la ricorrente, alla procedura di assegnazione degli ambiti distrettuali carenti del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta per l'anno 2024, oggetto del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 54 del 4 luglio 2024, verso cui si anticipa istanza di notificazione per pubblici proclami, in questa

controinteressati

SI PREMETTE

a. Con ricorso notificato in data 3.12.2024 alla Regione Puglia ed alla ASL BT², in pari data iscritto al n. 01478/2024 reg. ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sez. II, l'odierna ricorrente chiedeva l'annullamento

1. della deliberazione della Direttrice Generale n. 1743 del 16 ottobre 2024³;

2. della conseguente deliberazione della Direttrice Generale n. 1898 dell'11 novembre 2024⁴;

3. delle conseguenti individuazioni, nomine, assegnazioni e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, anche odiernamente non conosciuto.

b. Con decreto n. 00422/2024 reg. provv. cau. del 5.12.2024⁵, tutt'oggi non eseguito dalla resistente ed appellata ASL BT, il Presidente del TAR Puglia – Bari, Sez. II:

- imponeva alle parti di provvedere alla notificazione per pubblici proclami del ricorso, del decreto di fissazione udienza e degli eventuali e successivi provvedimenti cautelari, entro 20 giorni dalla notifica o comunicazione del medesimo decreto, sul sito web istituzionale della Regione Puglia (che vi provvedeva, su istanza di parte) e della ASL BT (che **non vi provvedeva**, nonostante l'espressa richiesta di parte ricorrente⁶);

- sospendeva “...l'esecutività degli atti impugnati, al limitato fine di consentire un'ammissione con riserva della ricorrente alla procedura di assegnazione degli ambiti distrettuali carenti”. Anche a tanto, la resistente ed appellata ASL BT **non provvedeva**, omettendo di dare esecuzione all'Ordine del Magistrato.

² **Allegato 02:** ricorso, relativi allegati e prove di notifica, in copia conforme estratta dal fascicolo telematico del TAR Puglia, in unico file .pdf

³ **Allegato 03:** d.d.g. 1743 del 16.10.2024

⁴ **Allegato 04:** d.d.g. 1898 del 11.11.2024

⁵ **Allegato 05:** decreto cautelare presidenziale

⁶ **Allegato 06:** richiesta di notificazione per pubblici proclami



c. Costituitesi le resistenti, all’esito della Camera di Consiglio del 14.1.2025, il TAR Puglia – Bari, con sentenza n. **00091/2025 reg. provv. coll. del 23.1.2025** resa in forma breve, accolta la relativa eccezione spiegata dalla Regione Puglia, ha “...ritenuto [...] di **declinare la giurisdizione in relazione alla fattispecie in esame in accoglimento della specifica eccezione opposta dalla difesa regionale e di compensare tra le parti le spese di causa in ragione della natura della pretesa azionata** [...]” e per l’effetto ha dichiarato “[...] il proprio difetto di giurisdizione spettando la cognizione della presente controversia al giudice ordinario competente per territorio, innanzi al quale potrà essere riassunta a termini di legge. Spese compensate”.

c. La richiamata sentenza è oggetto di gravame innanzi il Consiglio di Stato, interposto al precipuo fine di evitare che sull’impugnativa principale (volta all’annullamento delle richiamate D.D.G. nn. 1743 del 16.10.2024 e 1898 dell’11.11.2024 ASL BT) si formasse giudicato esterno opponibile innanzi alla Magistratura Ordinaria. Ciò nondimeno, perdurando l’interesse attuale concreto ed immediato della parte ricorrente ad avversare l’illegittimità del contegno delle resistenti, con il presente atto si andrà a traslare il giudizio, anche solo limitatamente alla parte in cui si contesta l’illegittimità degli atti conseguenti i due sopra richiamati.

- - -

Con il presente atto, quindi, la **Dr. Maria Grazia Garribba**, *uti supra* rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

RIASSUME IL GIUDIZIO INNANZI A CODESTO ON.LE TRIBUNALE

e ripropone le domande formulate nel ricorso proposto al TAR Puglia – Bari, che di seguito integralmente trascrive.

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEZIONE DI BARI**

- - -

**RICORSO CON ISTANZE CAUTELARI PRESIDENZIALE E COLLEGIALE
E DI NOTIFICAZIONE EX ART. 41 C.P.A.**

- - -

In favore della **Dr. Maria Grazia Garribba**, nata in Barletta (BT) il 15.12.1984 (c.f.: GRRMGR84T55A669Z), residente in Andria (BT) alla Galleria Francesco Crispi n. 18, giusta procura⁷ per atto separato allegata al presente rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli **Avv.ti Fabio Lofrese** (c.f.:

⁷ Allegato 01_RT: procura speciale



LFRFBNA82R21F915P) e **Sabino Sernia** (c.f.: SRNSBN82P03A285H – p.e.c.: **sabinosernia@mypec.eu**) ed in e presso lo Studio dell'Avv. Fabio Lofrese elettivamente domiciliata, in Bari (70122, BA) alla via Alessandro Maria Calefati n. 177, ove dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e notifica, se telefonica / telematica ai seguenti recapiti: tel. / fax: 0808699570; p.e.o.: **lofrese@demartinolofrese.com**, **p.e.c.: fabio.lofrese@pec.it**, qui parte

ricorrente

contro

- la **Regione Puglia** (c.f.: 80017210727 / p.iva: 01105250722), con sede in Bari (70121, BA) al Lungomare Nazario Sauro nn. 31-33 e domicilio digitale presente nel portale **indicepa.gov.it** presso la p.e.c.: **protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it**;

- l'**Azienda Sanitaria Locale (ASL) - BT** (c.f.: 90062670725 / p.iva: 06391740724), con sede in Andria (76123, BT) alla via Fornaci n. 201 e domicilio digitale presente nel portale **indicepa.gov.it** presso la p.e.c.: **protocollo.aslbat@pec.rupar.puglia.it**, entrambe in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, qui parte

resistente

nonché contro:

- i Sigg.ri dott. **Cancellara Veronica, Cannone Gazielliana, De Marco Federica, Demartino Francesco, Giordano Christian, Lacasella Alessandro, Lastella Virginia, Lops Teresa Maria Margherita, Manzi Alessandra, Mosca Rosa, Romanelli Fabiola, Romeo Fabrizia, Ruggieri Loreta Pia, Schena Sara, Sterlicchio Brigida, Tanzi anna, Varrese Francesco**, in qualità di medici iscritti al terzo anno del corso di formazione specifica in medicina generale, di cui all'art.9, D.L. n. 135/2018, convertito in L. 11 febbraio 2019 n. 12, partecipanti, con la ricorrente, alla procedura di assegnazione degli ambiti distrettuali carenti del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta per l'anno 2024, oggetto del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 54 del 4 luglio 2024, verso cui si anticipa istanza di notificazione per pubblici proclami, in questa

controinteressati

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- 4.** della deliberazione della Direttrice Generale n. 1743 del 16 ottobre 2024⁸;
- 5.** della conseguente deliberazione della Direttrice Generale n. 1898 dell'11 novembre 2024⁹;

⁸ Allegato 02 al Ricorso TAR, qui allegato 03: d.d.g. 1743 del 16.10.2024

⁹ Allegato 03 al Ricorso TAR, qui allegato 04: d.d.g. 1898 del 11.11.2024



6. delle conseguenti individuazioni, nomine, assegnazioni e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, anche odiernamente non conosciuto.

- FATTO -

- Con B.U.R.P. n. 54 del 4.7.2024¹⁰ veniva pubblicato il bando degli ambiti carenti del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta, rilevati a norma dell'art. 34, co. 17, ACN 28.4.2022 delle Aziende Sanitarie;

- i requisiti di ammissione per i medici del pari della ricorrente e dei controinteressati erano analiticamente indicati alle pagine 7 ed 8 del richiamato bando (quindi dalle pagine 7 ed 8 dell'allegato n. 03 al presente ricorso);

- **del tutto incomprensibilmente ed in guisa evidentemente illegittima**, con D.D.G. n. 1743 del 16.10.2024, la ricorrente veniva esclusa dalla graduatoria *"...per mancanza del seguente requisito: non aver allegato il certificato di residenza o autocertificazione così come previsto dal bando"*;

- con istanza di sospensione ed annullamento in via di autotutela del 17.10.2024¹¹ a firma dell'Avv. Sabino Sernia, la ricorrente lamentava come il requisito *de quo* non fosse assolutamente annoverabile tra quelli espressamente indicati dal bando e come, quindi, lo stesso fosse inidoneo a comportare l'esclusione della Dr. Garribba dalla graduatoria;

- **per altro** (tanto certamente rileverà in parte motiva), in quella sede di specificava come la Dr. Garribba avesse correttamente compilato e trasmesso, in uno con la domanda di partecipazione alla procedura, **l'allegato C al Bando**, contenente tutti i dati relativi alla residenza della partecipante, (*ex se* valevole quale autocertificazione, nei termini e per gli effetti di cui *infra*);

- le resistenti riscontravano la predetta istanza, ritenendo di non accoglierla e, quindi, confermando l'esclusione della Garribba dalla graduatoria, postulando che *"sia il bando che l'allegato C del medesimo quale parte integrante, in quanto lex specialis, testualmente recita 'l'inosservanza di quanto specificato comporta l'esclusione della domanda' "*. Tanto con nota prot. 88146 del 8.11.2024¹² a firma delle Dr. Lucia Miracapillo quale responsabile del procedimento e della dirigente Elena Tarantini.

- Seguiva nota di riscontro a firma dell'Avv. Sabino Sernia¹³, con la quale si anticipavano le doglianze in questa sede, come nel prosieguo, ribadite. Istanza che permane priva di riscontro.

- - -

¹⁰ Allegato 04 al Ricorso TAR, qui allegato 07: B.U.R.P. n. 54/4.7.2024

¹¹ Allegato 05 al Ricorso TAR, qui allegato 08: istanza 17.10.2024 Avv. Sabino Sernia

¹² Allegato 06 al Ricorso TAR, qui allegato 09: nota prot. 88146 del 8.11.2024

¹³ Allegato 07 al Ricorso TAR, qui allegato 10: nota p.e.c. 8.11.2024 Avv. Sabino Sernia



Gli atti sopra richiamati ed in questa sede avversati si appalesano illegittimi e comunque ingiusti e meritori di censura.

Il tutto per le seguenti e specifiche

-

- - RAGIONI IN DIRITTO - -

-

1. ILLEGITTIMITÀ DELLA D.D.G. N. 1743 DEL 16 OTTOBRE 2024 DERIVATA DA ILLEGITTIMITÀ DEL B.U.R.P. N. 54/4.7.2024: SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 34, ACN 28.4.2022.

La procedura in discussione è normata dall'art. 34 dell'ACN tempo per tempo vigente. In specie, dall'ACN del 28.4.2022 il quale, nei casi di assegnazione di incarichi secondo lo schema di cui ai precedenti artt. 32 e 33, espressamente prevede che si possa accedere alle nomine presentando “*domanda di assegnazione, con apposizione del bollo secondo la normativa vigente*” (art. 34, co. 4).

Non rinvenendosi, nella fase descrittiva della procedura, alcuna precisazione in ordine ad eventuali crismi di forma che possano comportare – ove non ossequiati – l'esclusione dei candidati, non può che ricercarsi la *ratio* sottesa alla formazione delle domande medesime in quelle che sono le norme poste a presidio della partecipazione a procedure sovrapponibili, quali quelle concorsuali.

In termini ermeneutici, si ritiene quindi debba prendersi per riferimento la struttura portata dal D.P.R. n. 487/1994, che in tema di pubblici concorsi e di modalità di accesso alle relative procedure, agli artt. 3 e 4 non annovera, tra le ragioni ostative all'ammissione alla procedura, la corretta allegazione di certificati di residenza e/o dichiarazioni sostitutive degli stessi.

Tampoco tale assunto – ovverosia quello per cui possa essere ostativa alla partecipazione la mancata allegazione della documentazione *de qua* – pare possa desumersi, in via implicita, dall'intero costruito normativo.

Di tal che del tutto illogica, oltreché evidentemente destituita di fondamento giuridico, appare la pretesa di condizionare l'accesso alla procedura, alla produzione di un documento, non prescritto dalla norma presupposta alla produzione del bando, non prescritto dal bando medesimo, ma oggettivizzato in un laconico “**n.b.**” posto in calce al modulo esemplificativo della domanda di partecipazione, al bando stesso allegato.

V'è più: il modulo esemplificativo della domanda di partecipazione, per altro, è e resta un mero “modello” (sul tema il richiamato D.P.R. n. 487/1994, nelle formulazioni ante 2001, insegna), come tale assolutamente inidoneo ad imporre alcun crisma formale, legittimamente vincolante ed addirittura foriero di una possibile esclusione dalla procedura, per l'aspirante che ben potrebbe produrre una domanda di analogo tenore,



motu proprio, senza mutuare il “modellino prestampato” gentilmente offerto dall’amministrazione.

Ciò che invece, in questa sede, l’amministrazione tenta di imporre al partecipante, è la capacità (giuridicamente insussistente) di quel modulo di includere od escludere l’interessato dalla procedura.

Con un’aggravante, di non poco conto, che maggiormente rileva ove si consideri quanto oggetto del successivo paragrafo: la documentazione richiesta a pena di esclusione dalla procedura è compendiata, alternativamente, dal **certificato storico di residenza**, ovvero da una dichiarazione sostitutiva in autocertificazione dello stesso, **da allegarsi al modello di partecipazione alla domanda, nel quale (modello) gli stessi dati evincibili dal certificato sono espressamente** (ed *ex parte qua* correttamente) **già inseriti**.

Vale a dire che la pretesa dell’amministrazione è quella di non consentire l’accesso alla procedura di un interessato per non aver allegato al modulo in cui riferisce, *inter alia*, quale sia la propria residenza, un’autocertificazione con cui si dichiara quale sia la propria residenza e da quanto sia residente presso la stessa.

V’è, però, che le resistenti amministrazioni non abbiano potere – difettando ogni presupposto normativo – di restringere l’accesso alla procedura, condizionandolo (come *ipso facto* hanno tentato di fare) ad adempimenti altri rispetto a quelli codificati, maggiormente poiché, per come infelicamente relegati in calce ad un allegato al modello della domanda di partecipazione, vanno a stridere rumorosamente con ogni e più banale principio di efficienza, efficacia, *favor participationis* e leale collaborazione, anche mediante soccorso procedimentale, che dovrebbero presidiare il funzionamento dell’Amministrazione Pubblica.

- - -

2. VIOLAZIONE DELL’ART. 1, L. N. 241/1990 PER DIFETTO DI CHIAREZZA E TRASPARENZA DEGLI ONERI ADEMPITIVI. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GARANZIA DEL FAVOR PARTECIPATIONIS.

Seguitando il superiore ragionamento, consideriamo quanto appresso: la resistente amministrazione ha inteso (e confermato di voler intendere, nella nota di riscontro allegata qui sub 6) come radicante l’esclusione della Dr. Garribba dalla procedura, l’inciso che recita: “*n.b.: l’autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di notorietà sono esenti da bollo e vanno corredata da copia fotostatica del documento di identità, pena esclusione*”.

In disparte ogni considerazione sulla disarticolazione sintattica della perifrasi e sugli errori grammaticali che la caratterizzano, v’è da valorizzare come tale inciso costituisca le ultime due righe della seconda ed ultima pagina dell’allegato “C” al



modello di domanda e sia evidentemente un'addizione posticcia (e pasticciata) ad un modello diverso ed altro già (correttamente, in quel caso) utilizzato in passato e che, in passato, non prevedeva tale (rimarchiamo: infelice) addizione.

Tanto si desume agevolmente, dalla sola evidenza per cui tale inciso, *inter alia*, sia addirittura collocato in posizione successiva agli spazi lasciati liberi per la datazione e la sottoscrizione del modello stesso.

Non volendo disquisire sull'opportunità (sulla quale, a memoria, finanche i “maestri” insistono sin dai primi anni della scuola primaria) per cui data e sottoscrizione debbano costituire la parte ultima e conclusiva di qualsivoglia atto o documento, non si potrà non considerare come tale perifrasi, idonea (laddove non correttamente attenzionata) addirittura a comportare l'esclusione del candidato dalla procedura, sia stata resa in guisa tutt'altro che **chiara e trasparente**.

Tale sarebbe stata ove portata dal bando (e non da un “modello” allegato ad una domanda, a sua volta allegata al bando).

Tale si sarebbe potuta considerare, al più, ove posta graficamente in posizione utile ad essere attenzionata prima (e non dopo, come nel caso che ci interessa) la datazione e sottoscrizione del “modello” di domanda, ove utilizzato (perché, rammentiamo, trattasi di un “modello”, il cui utilizzo non è prescritto ma suggerito).

Così posta, evidentemente, non può che censurarsi come non in linea con le prescrizioni di cui all'art. 1, L. n. 241/90, come plurimamente interpretate anche dalla costante Giurisprudenza Amministrativa.

Ovvero e quantomeno – ed *ad abundantiam*: tanto è stato già lamentato dall'Avv. Sabino Sernia nella sua seconda nota p.e.c. (allegato 7), che l'amministrazione resistente ha diligentemente preferito ignorare (tema su cui torneremo nel capitolo seguente) – se non certamente illegittima perché resa in violazione dei principi di trasparenza e chiarezza portati dalla richiamata Legge n. 241/90, quantomeno di dubbia interpretazione, giacché – per quanto astrattamente comprensibile – finalizzata a gravare inutilmente il candidato di un onere che, di fatto, **deve considerarsi già assolto**, per il sol fatto che i dati portati dalla richiesta documentazione sono già riferiti nella domanda stessa, che il candidato sottoscrive con piena consapevolezza di ogni conseguenza rinvenga dall'aver reso dichiarazioni inveritiere.

Orbene: ci insegna – *ex plurimis* – il Consiglio di Stato¹⁴, come i precetti normativi che presidiano le procedure pubbliche debbono sempre essere interpretati nel senso di consentire la più ampia partecipazione possibile e di garantire l'affidamento dei concorrenti che si sono attenuti alle espressioni contenute nella *lex specialis*, valendo

¹⁴ Consiglio di Stato, Sez. V, 8.4.2014 n. 1648 | T.A.R. Lombardia, Sez. IV, 1.3.2016 n. 245 | T.A.R. Lazio, Sez. I, 3.5.2010 n. 9134 | T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I, 4.5.2007 n. 4729



per l'interpretazione della stessa proprio i principi di trasparenza e chiarezza *ex ante* degli oneri adempitivi del privato.

In tal senso, l'onere di trasparenza e chiarezza non può che postulare scelte provvedimentali garanti, sul piano della effettività, proprio del *favor participationis*.

Scelte provvedimentali che **debbono prevenire ostacoli occulti al diritto di accesso alle procedure.**

In tale perimetro, principale applicazione dei principi sopra enunciati è quello che impone, in presenza di una *lex specialis* che porti clausole equivoche o di dubbio significato, che si preferisca quell'interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara, concedendo minor rilievo alle formalità inutili.

Il caso che ci interessa pare un caso di scuola e renderebbe ultronea ogni più articolata argomentazione, maggiormente ove si consideri che dinanzi a tale rilievo, già mosso dall'Avv. Sabino Sernia con la sua seconda nota p.e.c., l'amministrazione ha deliberatamente taciuto ogni riscontro e proseguito nell'*iter* già avviato, giungendo (in data 11.11.2024) finanche a pubblicare la graduatoria definitiva dei convocati.

- - -

3. ILLEGITTIMITÀ DELLA D.D.G. N. 1743 DEL 16 OTTOBRE 2024 DERIVATA DA SVIAMENTO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA O MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, L. 241/1990 PER OMISSIONE DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO.

In ultima analisi, non può censurarsi come l'esclusione della Dr. Garribba dalla procedura discenda dall'ulteriore "presa di posizione" dell'amministrazione resistente che, pur più volte sollecitata a determinarsi diversamente, non ha inteso concedere spazio alcuno neppure al soccorso procedimentale, cui sarebbe (sempre in ossequio a quei principi di carattere generale portati dalla L. n. 241/90) concretamente tenuta.

E, difatti, a tutto voler concedere (e nulla s'intende concedere), ove si consideri – come si deve considerare – inidoneo il difetto di allegazione della documentazione richiesta a compendiare ragione di esclusione dalla procedura, allora la domanda di partecipazione alla stessa si sarebbe potuta correttamente integrare, mediante successiva produzione della documentazione medesima.

V'è, però, che in tal senso l'amministrazione abbia inopinatamente, quanto caparbiamente e consapevolmente, preferito restare inerte e dar seguito ad una procedura che però, mercè il presente atto, dovrà essere parzialmente rivista, quantomeno nell'esito.

- - -

Tanto premesso, il sottoscritto difensore, nella qualità in atti,

CHIEDE



che Codesto On.le Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione disattesa e reietta,

VOGLIA ANNULLARE

- la deliberazione della Direttrice Generale n. 1743 del 16 ottobre 2024;
 - la conseguente deliberazione della Direttrice Generale n. 1898 dell'11 novembre 2024;
 - le conseguenti graduatorie;
 - le successive e conseguenti nomine, ove *medio tempore* occorse, quanto meno con riferimento alla specifica posizione cui ambiva l'odierna ricorrente,
 - tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, annessi, connessi, presupposti e conseguenti anche odiernamente non noti,
- dichiarando illegittimi gli atti odiernamente impugnati, per le ragioni di cui in ricorso. Tanto con vittoria di spese ed onorari tutti di lite, a distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

- - -

ISTANZA CAUTELARE

Si avanza formale istanza al Collegio perché voglia **sospendere l'efficacia degli atti impugnati** e contestualmente **disporre l'ammissione della ricorrente alla procedura di cui in narrativa, con conseguente inserimento – anche con riserva – nelle graduatorie, nella posizione spettante in forza del punteggio dichiarato nella domanda di partecipazione.**

In argomento si rimarca come il *fumus boni iuris* emerga con evidenza dalle censure formulate e come il *periculum in mora* sia *in re ipsa*.

Difatti, ove il Collegio non dovesse sospendere l'esecutività degli atti impugnati, l'istante si troverebbe definitivamente esclusa dalla possibilità di conseguire l'assegnazione del posto cui ambisce, con conseguente ed irreparabile pregiudizio economico e di progressione e crescita professionale.

- - -

ISTANZA DI PRONUNCIA DI DECRETO PRESIDENZIALE

Sulla scorta delle medesime ragioni sopra esposte, considerato per un verso che si è già provveduto alla assegnazione degli ambiti distrettuali carenti del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta per l'anno 2024, ma che e per altro verso la nomina è occorsa da tempo sufficientemente breve perché la procedura, corretta nelle sue fasi patologiche, possa garantire il giusto assetto degli aspiranti secondo merito e la conseguente, corretta offerta, con la giusta continuità, del servizio pubblico, si rende indispensabile che la concessione dell'invocata misura cautelare avvenga nel più breve tempo possibile, anche *inaudita altera parte*.



Confidando nell'accoglimento dell'istanza, ove ritenuto d'uopo, si chiede di essere sentiti in Camera di Consiglio, anche prima della decisione cautelare monocratica.

- - -

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A. PER LA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Considerato come:

- il Giudice possa prescrivere ed autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in ragione della sussistenza di particolari circostanze od esigenze di maggiore celerità;
- atteso che nel caso in oggetto il ricorso volge, *inter alia*, a riconoscere il diritto dell'istante all'inserimento nelle graduatorie formatesi all'esito della procedura oggetto del BURP di cui in narrativa;
- quindi che dovrà integrarsi il contraddittorio con tutti gli aspiranti alla stessa, che potrebbero in ipotesi ritenersi (e *supra* così sono stati considerati) controinteressati;
- per l'effetto, il ricorso dovrà a questi essere notificato;
- non sia revocabile in dubbio l'oggettiva difficoltà nel reperire i dati anagrafici completi, quindi i recapiti utili alla notificazione, di tutti i controinteressati sopra nominati;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltreché incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di candidati destinatari della medesima;
- sotto altro profilo, che la tradizionale notifica per pubblici proclami, oltreché oltremodo onerosa, non apparirebbe idonea allo scopo¹⁵, non potendosi ragionevolmente invocare un onere di diligenza media del cittadino potenziale resistente di prendere costante visione del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U. e, per converso, che il sito istituzionale delle resistenti amministrazioni è invece costantemente seguito da tutti gli interessati, anche quale strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti,

SI FA ISTANZA

all'Ill.mo Giudicante perché, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi di cui all'art. 41 c.p.a., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del presente ricorso:

1. quanto alla Regione Puglia ed alla Azienda Sanitaria Locale BAT, a mezzo p.e.c. come per legge;
2. quanto ai controinteressati, disponendo che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza, oltre eventuali e successivi provvedimenti cautelari favorevoli,

¹⁵ Consiglio di Stato, 19.2.1990 n. 106



mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ciascuna amministrazione resistente, mediante inserimento dei seguenti dati:

- a. autorità giudiziaria innanzi la quale si procede;
- b. nome del ricorrente ed indicazione delle amministrazioni intimate;
- c. sunto dei motivi di ricorso;
- d. testo integrale del ricorso e pedissequi decreto di fissazione d'udienza e provvedimenti cautelari se favorevoli.

- - -

IN VIA ISTRUTTORIA

Si deposita documentazione indicata nelle note a piè pagina ed in separato foliaro.

- - -

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia, si dichiara che **il valore della presente controversia è indeterminabile** e che trattandosi di pubblico impiego è dovuto il contributo unificato in misura pari ad €325,00, che si versa contestualmente all'iscrizione del presente ricorso al ruolo.

- - -

Salvezze tutte.

Bari, 22 novembre 2024

Avv. **Sabino Sernia**

Avv. **Fabio Lofrese**

f.to digitalmente anche per il Collega

Conseguentemente ed in coerenza con il ricorso promosso innanzi il TAR Puglia – Bari, la Sig.ra Maria Grazia Garribba

RICORRE

a Codesto On.le Tribunale intestato perché, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e produzione disattesa e reietta, in accoglimento delle domande spiegate dalla ricorrente e ferme le istanze tutte già in quella sede spiegate e qui ad intendersi ribadite e reiterate,

- - -

IN VIA PRELIMINARE

- **VOGLIA DICHIARARE INFONDATA il lamentato difetto di legittimazione della Regione Puglia**, invocato innanzi la Magistratura Amministrativa, considerando come il bando della ASL BAT con cui è stata indetta la graduatoria ha come suo presupposto la pubblicazione da parte della Regione Puglia, Ufficio Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sul BURP 54 del 4.7.2024 “...degli ambiti carenti del ruolo unico



d'assistenza primaria a ciclo di scelta ai sensi dell'ART. 34, co. 17 dell'ACN 28.04.2022 dalle Aziende Sanitarie, residui anno 2024”;

- - -

IN VIA CAUTELARE

anche “*inaudita altera parte*”, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., **VOGLIA ORDINARE L’IMMISSIONE DELLA RICORRENTE NELLA GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI DISTRETTUALI** per cui è causa, nelle more della definizione del presente giudizio e, ciò, considerato e valorizzato:

- che con il decreto cautelare presidenziale richiamato in atti, in seno al giudizio quivi riassunto, il TAR Puglia – Bari ha già accolto la domanda di misura cautelare spiegata dall’odierna ricorrente, per quanto di ragione;

- che per effetto dell’art 11, co. VII, c.p.a., le misure cautelari perdono la loro efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice che le ha emanate, ma che **le parti possono riproporre le medesime domande cautelari al giudice munito di giurisdizione**;

- che permane l’urgenza della questione, così come *fumus boni iuris* e *periculum in mora*, quest’ultimo maggiormente considerata la sussistenza del grave ed irreparabile pregiudizio che rinviene dall’immissione in servizio dei concorrenti ammessi alla graduatoria da cui è stata illegittimamente esclusa l’odierna parte ricorrente e la sussistenza di carenza di posti vacanti a concorso per la qualifica professionale di Medico di Medicina Generale, acquisita *ex parte qua* dopo un lungo ed impegnativo ciclo di studi;

- **che il decreto cautelare presidenziale de quo è stato tout court IGNORATO dalla resistente ASL BT, che non vi ha dato esecuzione.**

- - -

IN VIA PRINCIPALE

VOGLIA ANNULLARE

- la deliberazione della Direttrice Generale n. 1743 del 16 ottobre 2024;

- la conseguente deliberazione della Direttrice Generale n. 1898 dell’11 novembre 2024;

- le conseguenti graduatorie;

- le successive e conseguenti nomine, ove *medio tempore* occorse, quanto meno con riferimento alla specifica posizione cui ambiva l’odierna ricorrente,

- tutti gli ulteriori atti e provvedimenti, annessi, connessi, presupposti e conseguenti anche odiernamente non noti,

dichiarando illegittimi gli atti odiernamente impugnati, per le ragioni di cui in ricorso,

- - -



QUINDI, NEL MERITO

disapplicare le deliberazioni di cui in narrativa, **ACCERTARE E DICHIARARE**, per quanto in parte motiva argomentato, **IL DIRITTO DELLA PARTE RICORRENTE ALL'IMMISSIONE NELLA GRADUATORIA D'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI CARENTI RESIDUI DELL'ASL BT DI CUI È CAUSA**, condannando le resistenti, ciascuna per quanto di propria spettanza e competenza, ad adottare i conseguenti e dovuti provvedimenti.

- - -

IN VIA ISTRUTTORIA

si offre documentazione come indicata a piè di pagina, con ogni e più ampia riserva di integrazione all'esito del contegno processuale di controparte, nei termini e limiti di legge.

- - -

ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI.

Si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di autorizzare la notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante **notifica per pubblici proclami** da effettuarsi presso il siti istituzionali delle Amministrazioni resistenti.

- - -

Tutto quanto sopra, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, a distrarsi in favore degli scriventi procuratori, antistatari.

- - -

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, per cui sconta il contributo unificato – versato contestualmente all'iscrizione al ruolo – per €259,00.

- - -

Bari – Trani, data pari al deposito.

Avv. Fabio Lofrese

f.to digitalmente per il Collegio Difensivo

